

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Valerio Sangiovanni	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30 marzo 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 10 ottobre 2007, la ricorrente ha richiesto l'emissione di una carta di credito all'odierno resistente. Il 19 febbraio 2011, la cliente ha effettuato due prelievi bancomat per un importo complessivo di euro 500,00. Dopo aver percorso un breve tratto in automobile, una volta scesa dalla vettura l'interessata è stata rapinata, *inter alia*, della somma *de qua*. La vittima, alle ore 18.33 del medesimo giorno, si è rivolta al pronto soccorso per i postumi prodotti dall'azione criminosa. Alle ore 20.00 della stessa giornata, la signora ha sporto «denuncia di rapina» presso il locale Commissariato della Polizia di Stato.

Con raccomandata inviata il 23 marzo 2011, la cliente ha trasmesso alla compagnia assicurativa – presso la quale la carta *de qua* era assicurata – la denuncia del sinistro occorso al fine di attivare la “garanzia scippo/aggressione agli sportelli automatici (ATM)”.

Con raccomandata A.R. del 30 marzo 2011, la compagnia assicurativa ha comunicato «*di non poter soddisfare la [...] richiesta di rimborso [...] sulla base delle condizioni assicurative [...]. In effetti la polizza legata alla [...] carta [...] non include la garanzia 'Scippo/Aggressione agli sportelli automatici (ATM)'*».

Con missiva del 25 maggio 2011, la cliente ha chiesto alla banca «*chiarimenti sulla mancata corresponsione della copertura assicurativa da parte dell'assicurazione, nonché le condizioni generali di polizza complete*». L'istituto di credito, con lettera del 25 giugno 2011, ha rappresentato «*che per qualsiasi informazione relativa alla polizza [è necessario] rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice*».

Insoddisfatta del riscontro fornito dall'intermediario, l'11 novembre u.s. la cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), col quale ha chiesto «*la restituzione di Euro 500,00 oggetto di furto/rapina successivamente al prelievo allo sportello, somma coperta dall'assicurazione*».

A sostegno della propria domanda, viene precisato «*che è evidente dalla comunicazione di aprile 2011 ai sensi della normativa della trasparenza aggiornata al 01/01/2011 che l'assicurazione [...] fosse inclusa nella carta [e] che la banca non ha mai consegnato le condizioni generali di polizza complete riferibili alla carta nonostante richieste in sede di*



*reclamo [...] né ha fornito i motivi della mancata corresponsione dell'importo oggetto della richiesta risarcitoria».*

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 20 gennaio 2012 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, si precisa che *«la scrivente non può accogliere la richiesta di rimborso di Euro 500,00 avanzata dalla signora [...], in quanto non legittimata passivamente nella vertenza della questione perché estranea ai criteri di giudizio adottati dall'ufficio liquidazione sinistri della [...] compagnia assicurativa. Si aggiunga altresì che la polizza [...] è stata stipulata il 1° gennaio 2008 tra [la compagnia assicurativa] e la [...] scrivente; trattasi di una polizza collettiva, il cui premio è a carico della banca stessa. Tale copertura è pertanto intervenuta successivamente all'emissione della carta della ricorrente, che risulta comunque coperta dalla polizza. [...] Ciò premesso, preme segnalare che la scrivente, a ricezione del ricorso, ha provveduto a contattare l'ufficio liquidazione sinistri [della compagnia assicurativa] per ottenere un riesame della pratica della ricorrente».*

Sulla scorta di tali osservazioni, *«la banca chiede a codesto Spettabile Collegio di voler dichiarare il ricorso irricevibile per illegittimità passiva [sic] della stessa o, in subordine, rigettare il ricorso, perché infondato».*

Come richiesto, le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica alla ricorrente con e-mail del 25 gennaio 2012.

## DIRITTO

Giova sottolineare che con le proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha trasmesso copia della condizioni generali di polizza. La domanda ausiliaria della ricorrente è stata quindi soddisfatta.

Ciò posto si deve osservare come la ricorrente abbia chiesto la corresponsione di un indennizzo assicurativo.

La resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva dovendo tale domanda essere rivolta all'assicuratore.

Tale eccezione non è del tutto convincente perché la polizza *de qua* è una polizza di gruppo che vede la banca nel ruolo di contraente.

Piuttosto è da osservare come la pretesa fatta valere dalla ricorrente sia totalmente interna ad un rapporto assicurativo.

La Sez. I, § 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia, in conformità alle fonti legali e regolamentari su cui si fonda, prevede che: *«All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari».*

È evidente che la materia del contendere essendo inerente ad un rapporto assicurativo, è estranea alla competenza dell'ABF.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso non procedibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO